

Decreto Dirigenziale n. 88 del 18/07/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06 E S. M. I.: VOLTURA DEL D.D. N. 195 DEL 26/10/2011 DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DALLA DITTA ONLY FRANCK S.R.L. ALLA DITTA CHEMICAL N.C. S.C.A.R.L. ATTIVITA': LAVORAZIONE DELLE PELLI. SEDE: VIA MELITO - FRAZ.NE SANT'AGATA DEL COMUNE DI SOLOFRA (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con Decreto Dirigenziale n. 8 del 08/01/2009 la ditta "Airone srl" con sede produttiva alla via Melito – fraz.ne Sant'Agata del Comune di Solofra (AV) è stata autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 269 comma 2 e succ. modd. ed int. alle emissioni in atmosfera, per l'attività produttiva di lavorazione delle pelli:

CHE con Decreto Dirigenziale n. 195 del 26/10/2011 è stata volturata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera concessa con D.D. n. 8 del 08/01/2009 dalla ditta "Airone srl" con sede produttiva alla via Melito – fraz.ne Sant'Agata del Comune di Solofra (AV) alla ditta "Only Franck srl";

CHE con nota prot. n.433820 del 18/06/2013 sono state acquisite:

- a) la richiesta del sig. Nevola Venturino in qualità di legale rappresentante della ditta "Chemical N.C. s.c.a.r.l." tesa ad ottenere la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del D.D. n. 195 del 26/10/2011 dalla ditta "Only Franck srl" alla ditta "Chemical N.C. s.c.a.r.l." e contestualmente la rinuncia a proseguire l'attività da parte della ditta "Only Franck srl";
- b) dichiarazione del legale rappresentante della ditta "Chemical N.C. s.c.a.r.l." attestante che nulla è variato nel ciclo produttivo e nelle emissioni rispetto a quanto autorizzato con il Decreto Dirigenziale succitato:
- c) copia dell'atto di subentro a seguito di locazione (scrittura privata del 16/06/2013)

CONSIDERATO:

CHE la ditta "Chemical N.C. s.c.a.r.l." subentra alla ditta "Only Franck srl" nell'esercizio dell'attività di lavorazione delle pelli svolta in via Melito – fraz.ne Sant'Agata del Comune di Solofra (AV).

RITENUTO:

CHE date le premesse, va rilasciata alla ditta "Chemical N.C. s.c.a.r.l." la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Decreto Dirigenziale n. 195 del 26/10/2011.

VISTI:

- 1. la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e succ. modd. ed intt.;
- 2. la Legge 24 aprile 1998 n. 128 art. 7;
- 3. la D.G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000;
- 4. la D.G.R. n. 286 del 19 gennaio 2001;
- 5. il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e succ. modd. ed intt;
- 6. i Decreti Dirigenziali nn. 8 del 08/01/2009 e 195 del 26/10/2011;
- 7. la D.G.R. n. 215 del 28/06/2013;

alla stregua dell'istruttoria effettuata dal Settore ed in conformità alle determinazioni della stessa e anche dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- di volturare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. _ 195 del 26/10/2011 dalla ditta "Only Franck srl" in favore della ditta "Chemical N.C. s.c.a.r.l."

- subentrata nella gestione degli impianti già autorizzati per la durata prevista dalla scrittura privata tra le parti salvo proroghe da comunicare al Settore;
- 3) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione ripresi dal predetto provvedimento e riportati in unico apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di stabilire che restano immutate tutte le altre disposizioni contenute nell'originario Decreto Dirigenziale n. 8 del 08/01/2009 ed in particolare la validità / la data di scadenza;
- 5) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nello schema allegato e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti (saranno ammesse variazioni eccezionali, che non comportino comunque il superamento dei valori massimi forniti, senza rilievi, in una delle tre analisi periodiche considerate);
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992;
 - c) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e dalla D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102;
 - d) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - e) effettuare, con cadenza semestrale a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n.2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Solofra, ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
 - f) provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo circa:
 - I. i dati relativi ai controlli discontinui (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguiti sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
 - g) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti, comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti preposti, contestualmente ai controlli:
 - h) comunicare nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
 - i) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
 - j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 6) di comunicare allo Scrivente ogni eventuale ulteriore trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- di attenersi comunque ad ogni altro adempimento di cui alla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera;
- 8) di ribadire che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini delle emissioni in atmosfera per cui è fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta per legge;
- 9) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 10) di notificare il presente provvedimento in favore della ditta "Chemical N.C. s.c.a.r.l." ubicata in via Melito fraz.ne Sant'Agata del Comune di Solofra (AV);
- 11) di inviarne copia, al Sindaco del Comune di Solofra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino e all'A.R.P.A.C. Dipartimento Provinciale di Avellino;

12) di inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Dirigente del Settore ad interim (Dr.Antonello Barretta)